



Prot. n. 15399

Li, 29/07/2015

Ordinanza n. 57/2015

Il Responsabile del III Settore

CONSIDERATO che il personale del Comando Stazione Carabinieri di Atripalda (AV), a seguito di controlli effettuati, ha accertato che il sig. OMORUYI Cristofor, nato in Nigeria il 01/07/1987 e dimorante in Venticano (AV) presso l'Hotel "Valle Verde" alla SS 7/bis Appia – Contrada Chiaire n. 24, si dava all'accattonaggio, in Atripalda nei pressi del supermercato denominato "MD" di Via Pianodardine, violando quanto disposto dall'Ordinanza del Sindaco del Comune di Atripalda (AV) Prot. n. 13972 del 20/10/2009, implicando tale comportamento :

- ⊕ una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, giusto verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 18/11-1 del 18/04/2015;
- ⊕ il sequestro amministrativo di denaro in contanti, dell'importo complessivo di € 24,47 da monete di vario taglio, giusto verbale di sequestro n. 18/11 del 18/04/2015;

CONSTATATA la regolarità della contestazione e della notificazione;

VISTA la disposizione Prot. n. 8174 del 02/05/2015 con la quale è stato convalidato il sequestro amministrativo di € 24,84 operato dal personale della locale Stazione Carabinieri a carico del sig. OMORUYI Cristofor;

CONSIDERATO che il sig. OMORUYI Cristofor, a mezzo dell'Avv. Giuseppe Di Meo, ha prodotto opposizione avverso i suddetti verbali giusta nota acquisita agli atti con Prot. n. 9326 del 18/05/2015;

RICHIAMATA la nota Prot. n. 10418 del 29/05/2015 con la quale il Comando Stazione Carabinieri di Atripalda è stato invitato a formulare le proprie controdeduzioni in merito a quanto rappresentato dal sig. Omoruyi Cristofor e dal proprio legale Avv. Giuseppe Di Meo;

VISTE le controdeduzioni prodotte dalla locale Stazione Carabinieri e assunte in data 16/06/2015 al Prot. n. 11506 del Comune di Atripalda;

RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento e che il caso in esame, anche in virtù delle motivazioni addotte dal ricorrente, non rientra in alcune delle ipotesi di esclusione della responsabilità;

ATTESO che l'Ordinanza Sindacale n. 13972 del 20/10/2009 è pienamente legittima in quanto adottata in virtù della normativa vigente e l'attività di accattonaggio / mendicizia è stata accertata *de visu* dal personale operante;

VISTA la Legge 24 novembre 1982, n. 689 ed in particolare gli artt. 11 e 18;

RITENUTO congruo stabilire l'importo della somma da pagare nell'ammontare previsto per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81;

VISTO il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale per l'Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;



RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n. 6091 del 3/4/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

DISPONE

La conferma del proprio provvedimento Prot. n. 8174 del 02/05/2015 inerente la convalida del verbale di sequestro amministrativo n. 18/11 del 18/04/2015

ORDINA

Al sig. OMORUYI Cristofor, nato in Nigeria il 01/07/1987 e dimorante in Venticano (AV) presso l'Hotel "Valle Verde" alla SS 7/bis Appia – Contrada Chiaire n. 24, di pagare, quale sanzione per la violazione di cui sopra, la somma di € 50,00 (Cinquanta/00)

INGIUNGE

al medesimo, di versare la predetta somma a mezzo Conto Corrente Postale n. 13589833 intestato al Comune di Atripalda (AV) – Servizio Contravvenzioni annotando nella causale del bollettino gli estremi della presente Ordinanza Ingiunzione di Pagamento, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione forzata di cui all'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione allo scrivente Settore mediante esibizione dell'apposita ricevuta.

La presente Ingiunzione costituisce titolo esecutivo e contro la stessa l'interessato può proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento e con le modalità previste dagli artt. 22 e 22/bis della Legge 24/11/1981, n. 689 così come modificati dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 241/90 è il Cap. Vincenzo Salsano presso cui è possibile prendere visione degli atti inerenti il procedimento in parola.



Il Responsabile del Settore
Cap. Vincenzo Salsano